

N. 11349/2018 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13080/2019 promossa da:

(**CUI**), nata a (Nigeria), il
, elettivamente domiciliata in Este (PD), via C. B. Cavour, n. 22, presso lo
studio dell'avv. Eva Vigato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
VERONA, sez. Padova, in persona del Presidente p.t.;

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 20.12.2019, ha
impugnato il provvedimento emesso il 3.10.2019 e notificato il 22.11.2019 con il
quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Verona, sez. Padova, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di
rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente si è costituita mediante il deposito della documentazione relativa alla
fase amministrativa svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale.

La ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del
29.10.2019; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in
decisione al Collegio all'udienza del 27.4.2021.

oooo

La ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la
propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero
della protezione sussidiaria e/o di un permesso per motivi umanitari.

Ebbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.



1) Occorre, preliminarmente, evidenziare come la circostanza che l'audizione del ricorrente sia stata effettuata da un giudice onorario non determina alcuna nullità del procedimento, dal momento che ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 116/2017 tale attività rientra tra i compiti delegabili al giudice onorario, in considerazione dell'analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta; inoltre, i giudizi in materia di protezione internazionale non rientrano tra quelli che non possono essere assegnati ai giudici onorari ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 116/2017. Sotto altro profilo, non rileva che il giudice onorario non faccia parte del collegio giudicante giacché il principio di immutabilità del giudice opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione e non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali; né può discorrersi di un'illegittima subdelega da parte del giudice togato a quello onorario, in considerazione del fatto che l'art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 13/2017 prevede che il giudice togato è "designato" alla trattazione della controversia e non "delegato" dal Collegio (cfr. Cass., SS.UU., n. 5425/2021, che ha così definitivamente superato l'indirizzo contrario prospettato da Cass. n. 24362/2020, peraltro non condiviso, con riguardo ad un precedente di questo Tribunale, da Cass. n. 29629/2020).

2) Nel merito, con riferimento alla domanda promossa in via principale e finalizzata all'ottenimento dello *status* di rifugiato, occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n. 722/54, si definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.^[1] La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Venendo al caso in esame, la ricorrente, nata nello stato di Akwai Bom e trasferitasi sin da piccola a Benin City, sia in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale che nel corso del presente procedimento, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria per sottrarsi alle minacce dello zio che, dopo la morte del padre, voleva obbligarla a sposare un uomo anziano. Grazie all'aiuto di un'amica, Blessing, la richiedente ha precisato di essere fuggita in Niger e di essere arrivata in Libia ove aveva lavorato per un arabo come domestica, prima di giungere in Italia. In audizione dinnanzi al giudice onorario, la ricorrente ha descritto le condizioni in cui è stata obbligata a viaggiare e vivere in Libia nonché le modalità del giuramento a cui è stata obbligata prima di cominciare l'attività quale prostituta.

Assume portata dirimente quanto poi dalla richiedente riferito all'associazione Nave riguardo il suo coinvolgimento nel fenomeno della tratta delle donne (vedi relazione depositata in data 24.1.2020).

Ebbene, quanto narrato dalla ricorrente, pur riportando alcune incongruenze, come segnalato dalla Commissione, e nonostante l'iniziale negazione del suo coinvolgimento nel fenomeno suddetto, deve ritenersi sufficiente ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La richiedente è stata, difatti, sentita due volte dalla Commissione e, pur avendo la medesima negato di essere stata obbligata a prostituirsi, dalle dichiarazioni rese emergono gli indici tipi del coinvolgimento nel fenomeno della tratta (giovane età, mestiere di parrucchiera esercitato in patria, matrimonio forzato, donna che l'aiuta a fuggire dalla Nigeria e uomo presso cui ha lavorato in Libia).

Occorre ribadire come la richiedente, dopo aver inizialmente negato di essere stata coinvolta nel traffico delle donne, ha raccontato sia in audizione al giudice onorario che all'associazione Na.Ve. quanto vissuto, facendo specifico riferimento al rito di iniziazione/giuramento a cui è stata obbligata.

Deve, pertanto, ritenersi che, sulla base degli indici e delle dichiarazioni rese, non può escludersi che la suddetta sia stata vittima di tratta.

A tal proposito, si evidenzia come, tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale. *“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...]. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo”* (v. report di Ottobre 2015 di EASO dal titolo “Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali” al punto 1.4 profili delle donne trafficate). La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano:



“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un’esperienza scatenante o nell’infanzia, ad esempio l’essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell’appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell’accesso limitato all’istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti [...]”. “In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]”. (v. rapporto EASO cit.)“La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all’85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)” (v. rapporto EASO). “Nel 2009, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall’Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l’UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell’Unione europea [...] L’Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ...” (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, disponibile su ecoinet; http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).

Alla luce delle allegazioni di parte circa il coinvolgimento della ricorrente in episodi di tratta delle donne nonché del pericolo per la stessa di essere sottoposta al rischio specifico, legato all’appartenenza di genere, derivante dall’esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell’area di provenienza, deve essere accolta la domanda promossa dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare come la richiedente abbia provveduto al deposito di documentazione a comprova del percorso di integrazione intrapreso in Italia (comunicazione Unilav sull’attività lavorativa svolta a far data da gennaio 2021 ed ancora in essere), ove peraltro vive con la figlia nata nel 2019.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto dell’ammissione della richiedente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. Padova, così provvede:

- **accoglie** la domanda promossa da _____ (CUI _____),
nata a _____ (Nigeria), il _____ e, per l'effetto, le riconosce lo *status* di
rifugiato ai sensi degli artt. 7 e segg. d.lgs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese;
- il compenso del difensore è liquidato con separato decreto, stante l'ammissione
del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 29 aprile 2021.

Il giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente
dott.ssa Tania Vettore

